

CONVENZIONE

tra

COMUNE DIE UMANITARIA PADANA onlus per il servizio di raccolta, selezione, valorizzazione e vendita di abiti, indumenti e scarpe usati.

L'anno, il giorno....., del mese di, i signori

-(Comune di)
-, presidente pro tempore (Umanitaria Padana onlus)

legali rappresentanti degli enti sopra citati, si riuniscono per concordare quanto segue:

PREMESSO

- che l'Unione Europea si propone la riduzione dei rifiuti da smaltire e l'incremento della raccolta differenziata dei materiali recuperabili;
- che la normativa nazionale, ed in particolare il Decreto legislativo n. 22/97 (così come modificato da D.Lgs. 389/97), si propone i medesimi obiettivi di massimizzazione dei materiali da riciclare;
- che gli enti locali intendono incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti;
- che il Comune di ha tra i suoi fini quello di promuovere lo sviluppo e la tutela della gestione dei servizi pubblici, perciò anche delle attività relative al riciclaggio dei rifiuti;
- che l'Umanitaria Padana onlus ha avviato interventi riguardanti il recupero dei materiali tra i quali abiti ed indumenti dismessi, destinando il ricavato a iniziative a favore dei più deboli ed in particolare dei paesi in via di sviluppo;
- che l'Umanitaria Padana onlus, per le attività da essa svolte entra a pieno titolo nel dettato dell'art. 21, c.4, del decreto Legislativo n. 22/97;
- che l'Umanitaria Padana onlus si impegna a rendere noti i progetti di solidarietà che saranno sostenuti dal ricavato della raccolta di indumenti usati;

CONSIDERATO CHE

- le amministrazioni locali possono offrire la gestione di beni e servizi pubblici, come la raccolta differenziata dei rifiuti da smaltire;
- alcuni servizi tradizionalmente gestiti in economia dall'Ente locale possono rappresentare un terreno importante di sviluppo per dar vita a nuove iniziative di lavoro anche con il coinvolgimento di altri soggetti interlocutori (Cooperative sociali, imprenditoria femminile e giovanile);
- il settore della raccolta e riciclaggio degli abiti, indumenti e scarpe usate rappresenta un settore che potrebbe far trovare nuovi sbocchi al mercato del lavoro;
- l'Umanitaria padana onlus per solidarietà risulta essere interessata a realizzare un progetto ed il suo coordinamento per la raccolta di tale settore, senza escludere la possibilità di far trovare nuove opportunità di lavoro;
- il Comune di ben potrebbe inserire un progetto di raccolta o riciclaggio di abiti, indumenti e scarpe usate tra i compiti che esso stesso è tenuto a svolgere per ottemperare in modo pieno alle disposizioni del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
- 2) Il Comune di riconosce nell'Umanitaria Padana onlus uno dei possibili soggetti interlocutori per la raccolta differenziata di abiti, indumenti e scarpe usati, nel complessivo obiettivo di massimizzazione della raccolta differenziata;

- 3) Il Comune di si impegna a:
 - a) realizzare in accordo con l'Umanitaria Padana onlus e con le Cooperative e/o imprese da essa indicate e individuate, un'esperienza pilota per la messa a punto di metodologie d'intervento in questo settore;
 - b) includere questi interventi di raccolta abiti, indumenti e scarpe usati all'interno dei servizi offerti alla cittadinanza, nell'osservanza del D.Lgs. 22/97 citato;
 - c) sostenere e pubblicizzare questa iniziativa con mezzi adeguati e sostenerla anche attraverso i propri canali d'informazione. All'Umanitaria Padana onlus non verranno richieste tasse o imposte alcune per la pubblicità dell'iniziativa; il contenuto dei messaggi sarà curato dall'Umanitaria Padana onlus previo assenso dell'Amministrazione;
 - d) posizionare i contenitori necessari alla raccolta. I n.contenitori previsti saranno ubicati in luoghi indicati dall'Ufficio comunale competente con esenzione dalla Tassa occupazione suolo pubblico ai sensi del D.Lgs n. 507/93 art. 49 c. 1 lett. a, in particolare riferimento alla "finalità specifica di assistenza" in quanto le finalità umanitarie e di solidarietà sociale sottese alla raccolta in questione rientrano nel concetto di assistenza;
 - e) concedere il pubblico patrocinio all'iniziativa;
 - f) offrire possibilità logistiche ed operative all'iniziativa da concordare.

- 4) L'Umanitaria Padana onlus si impegna a:
 - a) coordinare gli aspetti operativi delle iniziative ed avere la supervisione delle attività;
 - b) indicare la Cooperativa o impresa che acquisirà la titolarità della gestione dei rifiuti e che quindi dovrà svolgere il servizio di recupero sul territorio, con obbligo di comunicare al Comune gli estremi della stessa e le eventuali variazioni che dovessero verificarsi;
 - c) pubblicizzare l'iniziativa all'interno delle proprie attività ed all'esterno nelle forme meglio viste;
 - d) collaborare al controllo dei contenitori e alla supervisione organizzativa dell'iniziativa;
 - e) eseguire il servizio di raccolta differenziata degli abiti, indumenti e delle scarpe usati avvalendosi tramite la Cooperativa o impresa come sopra indicata, la quale dovrà svuotare gli appositi contenitori, nell'osservanza delle norme igieniche e di sicurezza;
 - f) non pretendere finanziamenti dal Comune;
 - g) garantire che il ricavato dell'iniziativa sarà destinato a scopi di solidarietà sociale ritenuti opportuni dalla stessa Associazione;
 - h) vigilare affinché la Cooperativa o impresa all'uopo incaricata svuoti i contenitori con frequenza almeno quindicinale e comunque ogni volta che sia necessario;
 - i) sollevare il Comune dida eventuali responsabilità per danni a cose o persone causati durante lo svolgimento del servizio;
 - l) fornire al Comune i dati sul quantitativo di materiale raccolto; il calcolo sarà fatto sulla base del volume di un contenitore.

- 5) Qualora una delle parti sarà inadempiente a quanto sopra pattuito si avrà risoluzione di diritto della presente Convenzione;
- 6) Qualsiasi controversia possa sorgere tra le parti della presente Convenzione verrà risolta da un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, da un rappresentante dell'Umanitaria Padana onlus; ed uno di comune accordo delle parti; in caso di mancato accordo su quest'ultimo arbitro, la nomina dello stesso avverrà da parte del Presidente del Tribunale di
- 7) La durata della presente convenzione è di anni tre e potrà essere rinnovata ricorrendone i presupposti legislativi che regolano la materia, previa adozione di specifica deliberazione.
- 8) Ai sensi del D.L. 4712/97 n. 460, art. 17, la presente convenzione è esentata dall'applicazione del bollo.